

**Allegato n. .... - Schema di “Accordo quadro” – CIG: .....**

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

N. DI RACC. \_\_\_\_

N. DI REP. \_\_\_\_

REPUBBLICA ITALIANA

ACCORDO QUADRO

PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 MARZO 2016, N. 2 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, DEL SERVIZIO DI RATING PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (CAPOFILA) E LE SUE SOCIETÀ STRUMENTALI CASSA DEL TARENTINO S.P.A., PATRIMONIO DEL TARENTINO S.P.A., TARENTINO SVILUPPO S.P.A. E TARENTINO TRASPORTI S.P.A..-----

L’anno \_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_ (\_\_\_/\_\_\_/201\_\_\_) a Trento, in via Dogana n. 8, presso l’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti, Servizio Contratti e centrale acquisti della Provincia autonoma di Trento, con sede in Trento, piazza Dante n. 15, avanti a me dott. \_\_\_\_\_, esercitante le funzioni di Ufficiale Rogante dei contratti nei quali è parte la Provincia medesima, in qualità di Dirigente del Servizio Contratti e centrale acquisti, ai sensi dell’art. 16 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e successive modifiche, sono comparsi i seguenti Signori della cui identità io sono personalmente certo:

- dott....., nato/a a ..... (...) il ..... e domiciliato/a per la carica in Trento, presso la sede della Provincia autonoma di Trento, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00337460224, il quale interviene ed agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Affari finanziari in forza di quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e dalla

deliberazione della Giunta provinciale 19 giugno 1998, n. 7106 e, inoltre, delegata, quale capofila della aggregazione temporanea costituita, ai sensi dell'art. 39 bis, comma 1, lettera d), della legge provinciale n. 23 del 1990, con deliberazione di Giunta provinciale n. ... di data ... ottobre 2017, per stipulare in nome e per conto delle seguenti Società provinciali in base ai loro specifici provvedimenti di conferimento della delega in parola:

- Cassa del Trentino S.p.A., con sede legale in Trento (TN), via Vannetti 18/A, CAP 38122, Codice fiscale e partita IVA 01948600224; -----

- Trentino trasporti S.p.A., con sede legale in Trento (TN), Via Innsbruck 65 – Codice fiscale e partita IVA 01807370224; -----

- Patrimonio del Trentino S.p.A., con sede legale in Trento (TN), Via Zambra n. 42, Codice fiscale e partita IVA 01938560222; -----

- Trentino Sviluppo S.p.A., con sede legale in Rovereto (TN), Via Fortunato Zeni n. 8, Codice fiscale e partita IVA 00123240228; -----

- sig. \_\_\_\_, nato a \_\_ il \_\_, domiciliato per la carica in \_\_\_\_, via \_\_\_\_ n. \_\_\_\_, presso la sede legale della Società “\_\_\_\_”, codice fiscale n. \_\_ e partita I.V.A. n. \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese/Registro equivalente del Paese di stabilimento di \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, in persona del \_\_ e legale rappresentante/procuratore dott. \_\_\_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_\_ (di seguito anche “**Agenzia 1**” o, eventualmente raggruppamento temporaneo di Agenzie 1, di seguito “**RTA 1**”); -----

- sig. \_\_\_\_, nato a \_\_ il \_\_, domiciliato per la carica in \_\_\_\_, via \_\_\_\_ n. \_\_\_\_, presso la sede legale della Società "\_\_\_\_", codice fiscale n. \_\_ e partita I.V.A. n. \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese/Registro

equivalente del Paese di stabilimento di \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_ e legale rappresentante/procuratore dott. \_\_\_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_\_ (di seguito anche “**Agenzia 2**” o, eventualmente raggruppamento temporaneo di Agenzie 2, di seguito “**RTA 2**”); -----

i quali:

- in conformità alla determinazione del Dirigente del Dipartimento Affari finanziari \_\_\_\_ della Provincia n. \_\_\_\_ di data \_\_\_\_, che ha autorizzato l’indizione della gara per l’affidamento in appalto del servizio di rating per la Provincia Autonoma di Trento (CAPOFILA) e le sue Società strumentali Cassa del Trentino S.P.A., Patrimonio del Trentino S.P.A., Trentino Sviluppo S.P.A. e Trentino Trasporti S.P.A., da esperire mediante procedura aperta, ai sensi della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e del 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 17 della legge provinciale n. 2/2016, e s.m., per un importo a base d’appalto di **Euro 966.000,00** (novecentosessantaseimila/00), di cui Euro 0,00 (zero/00), per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oneri fiscali esclusi, previsto per un periodo di due anni, prorogabile per altri due, gara per la quale sono risultate aggiudicatari le sopra indicate “**Agenzia 1**” e “**Agenzia 2**”, come appare dal verbale di gara di \_\_\_\_\_ seduta dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti, Servizio Appalti – Ufficio gare n. \_\_/\_\_\_ di data \_\_\_\_, nei termini che vengono esplicitati all’articolo 1 del presente accordo quadro; -----

premessi che:

- Cassa del Trentino S.p.A., Patrimonio del Trentino S.p.A., Trentino Sviluppo S.p.A. e Trentino trasporti S.p.A. (di seguito anche “**Società provinciali**”) sono le

società, controllate dalla Provincia autonoma di Trento (di seguito anche “**PAT**”) e soggette a direzione e coordinamento della stessa, che possono ricorrere al mercato finanziario, anche mediante emissioni di obbligazioni, per reperire risorse da destinare al finanziamento dei propri piani di investimento, nel rispetto delle direttive in materia di ricorso all’indebitamento impartite dalla Giunta provinciale della PAT; -----

- la PAT e Cassa del Trentino S.p.A. necessitano di un doppio giudizio di rating da parte di due primarie Agenzie di rating (di seguito anche “Agenzia 1” e “Agenzia 2”), mentre per le altre Società è sufficiente una sola valutazione del merito di credito da parte di una delle due Agenzie di rating che emettono il giudizio di affidabilità del merito di credito della PAT; -----

- è opportuno di procedere in maniera congiunta alla selezione ed alla gestione del rapporto con dette Agenzie di rating in considerazione delle potenziali economie attese dall’attività congiunta in un’ottica di analisi complessiva e monitoraggio del merito di credito del Gruppo Provincia anche attraverso l’applicazione della medesima metodologia di analisi del contesto specifico; -----

[Opzione:]

- come già previsto nel bando di gara, si procede alla sottoscrizione del presente Accordo quadro anche in presenza di una sola Agenzia aggiudicataria- al fine di definire un percorso coordinato delle complesse procedure di selezione di dette Agenzie, la PAT e le Società provinciali hanno condiviso la volontà di procedere all’attivazione della procedura finalizzata alla stipula di un Accordo quadro con dette Agenzie, individuando nella PAT e precisamente nella struttura del Dipartimento Affari finanziari il ruolo di capofila, stazione appaltante e soggetto sottoscrittore, anche in nome e per conto delle Società provinciali sopra indicate; --

- che tutti gli Enti interessati dalla presente procedura hanno approvato la documentazione di gara - redatta con il supporto tecnico-specialistico di Cassa del Trentino S.p.A. per le tematiche di natura finanziaria e con la consulenza delle strutture dell'Agenzia provinciale per gli Appalti e i Contratti (di seguito anche "APAC") - inclusi il Bando integrale di gara e lo schema di Accordo quadro (determinazione della PAT ... n. ... dd...., deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di Cassa del Trentino S.p.A. dd. .... 2017, di Patrimonio del Trentino S.p.A. dd. ...., provvedimento di Trentino Trasporti S.p.A. dd. ....e provvedimento di Trentino Sviluppo S.p.A. dd. ....); -----

- la PAT, per sé e in nome e per conto, in qualità di Capofila, di Cassa del Trentino S.p.A. (di seguito anche "CdT"), di Patrimonio del Trentino S.p.A. (di seguito anche "PdT"), di Trentino Sviluppo S.p.A. (di seguito anche "TS") e di Trentino trasporti S.p.A. (di seguito anche "TT"), giusta delega di cui ai provvedimenti citati in premessa, provvede al perfezionamento del presente Accordo quadro, nonché alla gestione ed al monitoraggio di tutte le attività connesse e conseguenti allo stesso; -

- l'utilizzazione dello strumento dell'Accordo quadro - e, quindi, la gestione in forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda della PAT e delle predette Società provinciali - consente la razionalizzazione della spesa afferente i servizi in oggetto, la semplificazione delle procedure di selezione, il conseguimento di economie di scala, e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima; -----

- l'espletamento della procedura finalizzata alla conclusione dell'Accordo quadro con le Agenzie di rating aggiudicatarie è stato demandato ad APAC, giusta delega della PAT, in nome e per conto proprio e delle Società provinciali; -----

- in esecuzione di quanto precede, APAC ha indetto - con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ - apposita procedura aperta (di seguito anche “**Gara Comunitaria**”) per l’individuazione delle Agenzie con cui stipulare l’Accordo quadro; -----
- a conclusione della predetta procedura, APAC ha individuato i seguenti aggiudicatari \_\_\_\_\_ (di seguito anche “**Agenzia 1**”) e \_\_\_\_\_ (di seguito anche “**Agenzia 2**”); -----
- in base al presente Accordo quadro le Agenzie, aggiudicatrici del presente servizio, riceveranno da ciascuno dei soggetti in epigrafe indicati (PAT e singole Società provinciali) specifici Ordini di esecuzione per l’attivazione dei servizi di rating di cui ciascun soggetto necessita, mediante propria specifica richiesta; -----
- la stipula del presente Accordo quadro implica l’obbligo per la PAT e CdT di avvalersi dell’Agenzia per l’attribuzione dei giudizi di rating sull’Ente e, nel caso di CdT, sui titoli obbligazionari outstanding (da formalizzarsi a mezzo specifici Ordini di esecuzione), mentre non è fonte di alcuna obbligazione per CdT in relazione alle ulteriori prestazioni, né per le altre Società provinciali nei confronti dell’Agenzia, in quanto definisce la disciplina relativa all’affidamento ed alla stipula dei singoli Ordini di esecuzione ove saranno specificate le caratteristiche dei servizi di rating richiesti da fornire e la relativa tempistica; -----
- i singoli Ordini di esecuzione, aventi ad oggetto la prestazione dei servizi di rating, verranno conclusi a tutti gli effetti direttamente tra la PAT/Società provinciali e la singola Agenzia, in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo quadro, nei relativi Allegati; -----

- nel corso della procedura, con apposita dichiarazione, l'Agenzia ha attestato che lo schema di Accordo quadro e relativi Allegati definiscono chiaramente l'oggetto del servizio di rating, nonché gli impegni connessi e conseguenti al perfezionamento dell'Accordo stesso;-----

- nel corso della procedura, l'Agenzia - in considerazione della specifica *expertise* ed a seguito degli approfondimenti ritenuti opportuni - ha presentato un'offerta tecnica - che comprende, tra l'altro:

I. l'indicazione dell'organigramma del Team di lavoro - con precisazione del numero e della tipologia di figure professionali dedicate, delle loro funzioni e delle relative aree di specializzazione e le rispettive interrelazioni, considerate le peculiarità dei diversi Enti da assoggettare a giudizio di rating – che dovrà essere dedicato allo svolgimento del servizio di rating da espletarsi per la PAT e le sue Società provinciali e che svolgerà le analisi e le attività specifiche propedeutiche al rilascio dei giudizi di rating;

II. la designazione del Capo di progetto, con esperienza minima nel settore di almeno 10 (dieci) anni, del Team di analisti che svolgerà le analisi e le attività specifiche propedeutiche al rilascio del giudizio di rating della PAT; -----

III. la designazione del Capo di progetto , con esperienza minima nel settore di almeno 10 (dieci) anni, del Team di analisti che svolgerà le analisi e le attività specifiche propedeutiche al rilascio del giudizio di rating di CdT;

IV. ove ciò si rendesse necessario, anche in conformità alla propria policy aziendale ed alla regolamentazione ESMA e di settore applicabile, un impegno specifico a sostituire il soggetto – individuato, in sede di offerta tecnica, come Capo analista all'interno del Team di lavoro dedicato allo svolgimento del

servizio di rating da espletarsi per la PAT e/o per CdT - con soggetto avente professionalità, competenza ed esperienza equivalenti, previa comunicazione, alla PAT o a CdT in relazione alla sostituzione da effettuare, in relazione agli Ordini di esecuzione sottoscritti;

V. l'indicazione delle modalità di svolgimento del servizio, mediante presentazione di un piano di lavoro, parte integrante e sostanziale dell'Offerta tecnica;-----

- il presente Accordo quadro viene disciplinato ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare, secondo la lettera a) del comma 4 del medesimo articolo;

- il presente Accordo quadro viene sottoscritto dalle parti in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016; -----

- vista la nota prot. n. \_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_, con la quale l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti, Servizio Appalti – Ufficio gare ha comunicato di aver verificato con esito favorevole, la sussistenza in capo alla Agenzia 1 e alla Agenzia 2 dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando di gara; -----

- vista l'informazione antimafia prot. n. \_ di data \_\_, rilasciata dalla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), ai sensi dell'articolo 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e comprovante l'insussistenza, nei confronti della "Agenzia 1", nonché degli altri soggetti sottoposti a verifica ai sensi di legge, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, nonché di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della Società, ai sensi dell'art. 84 del medesimo decreto legislativo; -----

- vista l'informazione antimafia prot. n. \_ di data \_\_, rilasciata dalla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), ai sensi dell'articolo 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e comprovante l'insussistenza, nei confronti della "Agenzia 2", nonché



degli altri soggetti sottoposti a verifica ai sensi di legge, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, nonché di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della Società, ai sensi dell'art. 84 del medesimo decreto legislativo; -----

si stipula il seguente:

## ACCORDO QUADRO

### ART. 1

#### *(Inquadramento generale e definizioni)*

1. Il presente Accordo quadro è uno strumento di acquisto del servizio in oggetto e descritto al seguente articolo 2; il presente Accordo quadro contiene le disposizioni relative sia alle modalità di attuazione e gestione dello stesso, sia alle conseguenti modalità di perfezionamento degli Ordini di esecuzione. -----

2. Nell'ambito del presente Accordo quadro e, in genere, in tutta la documentazione sarà utilizzata la terminologia di seguito specificata:

**Accordo quadro:** il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dalla PAT (anche per conto delle Società provinciali) da una parte, e le Agenzie, dall'altra parte, al fine di definire termini, modalità e condizioni in base alle quali la PAT e le Società provinciali potranno attivare i servizi di rating; le Agenzie dovranno provvedere alle prestazioni dei servizi richiesti da parte della PAT, di CdT, PdT, TT e TS solo a seguito della sottoscrizione degli Ordini di esecuzione; -----

**APAC:** l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti della PAT, istituita ai sensi dell'art. 39 bis della l.p. 16 giugno 2006, n. 3, di cui si avvalsa la PAT (anche in nome e per conto delle Società provinciali sopra indicate) per l'espletamento della procedura aperta di cui in premessa; -----

**Agenzia:** ciascuna Agenzia di rating aggiudicataria della procedura aperta di cui in premessa che, conseguentemente, sottoscrive il presente Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto; -----

**Bando integrale di gara:** la documentazione di gara che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta di cui in premessa; -----

**Ordine/i di esecuzione:** ciascun contratto stipulato fra la PAT e singole Società provinciali con le rispettive Agenzie; tale contratto, congiuntamente con l'Accordo Quadro, disciplina i rapporti fra le parti contraenti. L'Ordine di esecuzione dovrà essere sottoscritto dall'Agenzia che lo riceve, secondo le forme disciplinate dall'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, tempestivamente e comunque non oltre 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data del suo ricevimento da parte dell'Agenzia; -----

**Capofila:** la PAT, per sé e quale delegata in nome e per conto di CdT, PdT, TT e TS, che ha provveduto (i.) all'espletamento della procedura aperta di cui in premessa avvalendosi di APAC, (ii.) alla stipula dell'Accordo quadro per sé e quale delegata in nome e per conto delle Società provinciali sopra citate, e (iii.) che provvederà al monitoraggio ed alla gestione dell'Accordo quadro; -----

**Corrispettivo massimo dell'Accordo quadro:** è il compenso massimo, complessivo di tutte le prestazioni dedotte ad oggetto del presente Accordo quadro, spettante in maniera ripartita alle singole Agenzie, sulla base del calcolo delle commissioni loro dovute per gli Ordini di esecuzione sottoscritti; -----

**Commissione:** è il compenso spettante all'Agenzia di rating, relativo a ciascuna tipologia di servizio affidato, che verrà erogato ad avvenuto svolgimento della specifica attività, così come richiesta dalla PAT e/o dalle Società provinciali e

comprende altresì ogni eventuale onere connesso e conseguente alla stessa (ivi incluse spese per missioni e trasferimenti). Il prezzo di commissione del servizio è il corrispondente prezzo unitario offerto per le singole tipologie di attività di cui si compone il servizio di rating e viene riportato per comodità nel Dettaglio Commissioni di ciascuna Agenzia; -----

**Dettaglio Commissioni:** tabella riportata all'art. 7 del presente Accordo quadro con l'indicazione dettagliata delle commissioni, distinte per tipologia di servizio di rating; -----

**Data di Attivazione:** il termine massimo entro il quale l'Agenzia di rating deve attivare il servizio richiesto dalla PAT e/o dalla singola Società provinciale e che è indicato nell'Ordine di esecuzione in conformità a quanto previsto nell'Offerta tecnica (Piano di lavoro). La prima assegnazione del rating emittente deve essere consegnata da parte dell'Agenzia entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della trasmissione dell'Ordine di esecuzione già sottoscritto dalle parti; -----

**Parti dell'Ordine di esecuzione:** la PAT e le singole società provinciali, da un lato, e l'Agenzia, dall'altro; -----

**PEC dell'Agenzia:** Indirizzo di posta elettronica certificata dell'Agenzia, comunicato alla PAT prima della stipula dell'Accordo quadro, a cui vengono inviate tutte le comunicazioni di cui al presente Accordo quadro, ovvero gli Ordini di esecuzione. Qualora l'Agenzia non disponga di un indirizzo PEC, l'Agenzia dovrà fornire il numero di fax cui autorizzerà l'invio di ogni comunicazione afferente il presente Accordo Quadro, ovvero gli Ordini di esecuzione. -----

ART. 2

*(Oggetto e finalità dell'Accordo quadro – descrizione del servizio)*

1. Costituisce oggetto del presente Accordo quadro l'affidamento del servizio di valutazione del merito di credito e di attribuzione del rating alla Provincia autonoma di Trento (PAT) ed alle Società provinciali specificamente individuate nel Bando di gara (CdT, PdT, TT e TS). -----
2. L'effettuazione del servizio dovrà essere svolta da parte delle Agenzie aggiudicatarie tenendo in considerazione le caratteristiche proprie della Provincia, quali ad esempio il suo status costituzionale e la sua conseguente autonomia finanziaria, caratteristiche che potrebbero far conseguire alla stessa un "rating" superiore a quello della Repubblica Italiana, con divieto di applicazione del "sovereign cap". -----
3. L'Accordo quadro definisce la disciplina, normativa e contrattuale, relativa a condizioni e modalità di affidamento dei servizi di rating effettuato da parte della PAT e delle altre Società provinciali che ne richiedono il servizio, mediante la sottoscrizione degli Ordini di esecuzione. -----
4. Con la sottoscrizione dell'Accordo quadro, ciascuna Agenzia aggiudicataria (Agenzia 1) e (Agenzia 2) si obbliga a fornire i seguenti servizi, previa sottoscrizione degli Ordini di esecuzione, nel rispetto di tutte le condizioni stabilite nell'Accordo quadro e nei relativi Allegati:
  - a) alla PAT ed a CdT, il cd. "*servizio rating ente/emittente*" (prestazione di cui si garantisce l'attivazione); -----
  - b) a CdT, il cd. "*servizio rating delle emissioni obbligazionarie*", qualora richiesto (prestazione soggetta a richiesta facoltativa da parte di CdT); si

precisa che l'emissione obbligazionaria non costituisce presupposto che rende obbligatoria la richiesta); -----

c) a CdT, il cd. “*servizio rating Programma EMTN di CdT*”, qualora richiesto (prestazione soggetta a richiesta facoltativa). -----

5. Con la sottoscrizione dell'Accordo quadro, l'Agenzia aggiudicataria (Agenzia 1) si obbliga a fornire i seguenti servizi, previa sottoscrizione degli Ordini di esecuzione, nel rispetto di tutte le condizioni stabilite nell'Accordo quadro e nei relativi Allegati:

a) alle Società provinciali, diverse da CdT, il cd. “*servizio rating ente/emittente*” (prestazione soggetta a richiesta facoltativa da parte delle Società provinciali);

b) alle Società provinciali, diverse da CdT, il cd. “*servizio rating delle emissioni obbligazionarie*”, qualora richiesto (prestazione soggetta a richiesta facoltativa da parte delle Società provinciali; si precisa che l'emissione obbligazionaria non costituisce valido presupposto che rende obbligatoria la richiesta). -----

6. Si precisa altresì che la stipula dell'Accordo quadro non vincola in alcun modo le Società provinciali alla richiesta dei servizi di rating secondo i quantitativi, i volumi e le caratteristiche delle emissioni obbligazionarie indicate in sede di gara quale base d'asta. -----

7. Attraverso l'attribuzione del merito creditizio, la PAT e le sue Società si propongono di ottenere le migliori condizioni di mercato in caso di approvvigionamento di risorse finanziarie. Il rating rappresenta, infatti, una valutazione, riconosciuta a livello internazionale, del merito di credito dell'Ente e degli strumenti finanziari adottati, cioè della sua solvibilità ed affidabilità

finanziaria, intesa come capacità di rimborsare il debito con puntualità alle rispettive scadenze. -----

8. Per i fini di cui al comma 7, la PAT e CdT necessitano di un doppio giudizio di rating rilasciato da parte di due primarie Agenzie di rating, quali operatori economici specializzati con specifica e pluriennale esperienza in valutazioni del merito di credito di Enti/Società pubbliche, mentre per le altre Società provinciali - in ragione della limitata operatività sui mercati finanziari - è sufficiente una sola valutazione del merito di credito da parte di una delle due Agenzie incaricate della valutazione del merito di credito della PAT. -----

9. Il servizio del presente Accordo quadro ha esecuzione presso gli uffici delle Agenzie di rating, ad eccezione di alcune attività di analisi e raccolta dati/informazioni e delle riunioni che potranno svolgersi presso gli uffici della PAT in Trento e/o presso le sedi sociali delle Società provinciali. -----

10. Il servizio “*rating ente/emittente*”, di cui ai commi precedenti, consiste nell’assegnazione del rating di controparte, di lungo periodo e di breve periodo, sia “domestic” che “foreign”, che include le prospettive future (“outlook”), nel monitoraggio costante della situazione del merito di credito, nella pubblicazione di rapporti puntuali sull’affidabilità creditizia della PAT/Società provinciali e di eventuali comunicati stampa e lettere di rating. Dall’attivazione del servizio, mediante l’Ordine di esecuzione, l’Agenzia interessata dovrà effettuare tutte le attività di analisi propedeutiche ritenute necessarie e provvedere al rilascio del giudizio di rating, nonché al suo monitoraggio per la durata di un anno. -----

11. Il servizio “*rating Programma EMTN*” consiste nell’assegnazione del rating a Programmi Euro Medium Term Notes (di Cassa del Trentino S.p.A.), con rilascio di apposita rating letter. Dall’attivazione del servizio, mediante l’Ordine di esecuzione,

l'Agenzia interessata dovrà effettuare tutte le attività di analisi propedeutiche ritenute necessarie e provvedere al rilascio del giudizio di rating, nonché al suo monitoraggio per la durata di un anno.. -----

12. Il servizio "rating prestiti obbligazionari" consiste nell'assegnazione del rating ai titoli obbligazionari emessi anche a valere su Programmi EMTN, con rilascio di rating letter, qualora richiesta. Dall'attivazione del servizio, mediante l'Ordine di esecuzione, l'Agenzia interessata dovrà effettuare tutte le attività di analisi propedeutiche ritenute necessarie e provvedere al rilascio del giudizio di rating, nonché al suo monitoraggio per la durata di un anno. Il rilascio del giudizio dovrà avvenire nelle tempistiche indicate dal richiedente ai fini di consentire all'Ente il perfezionamento del prestito obbligazionario programmato. -----

13. Le singole Agenzie devono garantire lo svolgimento di tutte le attività indicate all'art. 3 dell'Accordo quadro, sul presupposto dell'attivazione dell'Ordine di esecuzione. -----

### ART. 3

#### *(Prestazioni specifiche del servizio di rating)*

#### **1. SERVIZIO DI RATING AVENTE AD OGGETTO L'ENTE/EMITTENTE.**

- I) Forma oggetto di tale servizio di rating la valutazione ed il monitoraggio dell'affidabilità creditizia (rating) dell'Ente, attraverso la valutazione di fattori sia quantitativi che qualitativi. Il servizio consiste in:
- a) assegnazione/monitoraggio del rating di controparte, di lungo periodo e di breve periodo, sia "domestic" che "foreign", che include le prospettive future ("outlook"); -----
  - b) monitoraggio costante della situazione del merito di credito; -----
  - c) diffusione del rating;-----

- d) pubblicazione di rapporti puntuali sull'affidabilità creditizia dell'Ente e di eventuali comunicati stampa e lettere di rating; -----
  - e) mantenimento dei rating sui prestiti obbligazionari già emessi (cd. outstanding) alla data di decorrenza del presente servizio, ove richiesto nell'Ordine di esecuzione. -----
- II) L'Agenzia di rating, quale operatore economico specializzato con specifica e pluriennale esperienza, provvederà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti attività:
- a) partecipazione ad incontri presso la sede della PAT e/o delle Società provinciali con il management, per la raccolta e l'analisi di informazioni e documentazione rilevante; -----
  - b) analisi dettagliata della situazione economico-finanziaria e patrimoniale della PAT/Società provinciali da sottoporre al giudizio di rating; -----
  - c) analisi di confronto e benchmarking con altri Enti/Società analoghe situati sul territorio nazionale ed europeo; -----
  - d) analisi dei dati riguardanti la situazione demografica ed economica del territorio di riferimento; -----
  - e) esplicitazione delle metodologie adottate per l'assegnazione del giudizio di credito; -----
  - f) tempestiva comunicazione di ogni evenienza o criticità che si verifichi durante la durata del contratto che possa modificare il giudizio del rating o influire sulla sua valutazione nel prossimo futuro; -----
  - g) comunicazione preventiva alla PAT/Società provinciali dei report elaborati e di prossima pubblicazione con un preavviso di almeno 24 ore dalla pubblicazione prevista; -----



h) assegnazione/pubblicazione di un giudizio di rating almeno una volta l'anno e la pubblicazione del giudizio di rating assegnato alla PAT e alle Società provinciali attraverso i canali preposti; -----  
-----

i) analisi delle caratteristiche dei titoli obbligazionari anche outstanding (Regolamenti/Final Terms, e documentazione accessoria rilevante) cui attribuire/confermare il giudizio di rating, qualora richiesto. -----

**2. SERVIZIO DI RATING AVENTE AD OGGETTO LE EMISSIONI OBBLIGAZIONARIE.** -----

D) forma oggetto di tale servizio di rating la valutazione ed il monitoraggio dell'affidabilità creditizia (rating) dei prestiti obbligazionari emessi dalle Società provinciali. Il servizio consiste in:

- a) assegnazione del rating di emissione, ai titoli obbligazionari che saranno emessi anche a valere su Programmi EMTN; rilascio di rating letter, qualora richiesta; -----
- b) monitoraggio costante del rating dei titoli emessi; -----
- c) diffusione del rating; -----
- d) pubblicazione di eventuali comunicati stampa e lettere di rating. -----

**3. SERVIZIO DI RATING AVENTE AD OGGETTO IL PROGRAMMA EMTN.** -----

D) forma oggetto di tale servizio di rating la valutazione ed il monitoraggio dell'affidabilità creditizia (rating) del Programma EMTN di CdT; il servizio consiste in:

a) assegnazione del rating a Programmi Euro Medium Term Notes (Cassa del Trentino), con rilascio di apposita rating letter e monitoraggio costante del rating dei titoli emessi a valere sullo stesso; -----  
-----

b) diffusione del rating; -----

c) pubblicazione di eventuali comunicati stampa e lettere di rating. -----

4. Nello svolgimento del servizio di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, l’Agenzia di rating ha l’obbligo di utilizzare metodi di valutazione che tengano in debita considerazione lo specifico contesto istituzionale di riferimento della PAT, come Provincia autonoma, il suo status costituzionale e la sua conseguente autonomia finanziaria, che potrebbero far conseguire alla stessa ed alle Società provinciali un “rating” superiore a quello della Repubblica italiana, senza applicazione del “sovereign cap”. L’affidabilità creditizia della Provincia autonoma di Trento e delle sue Società deve, pertanto, essere valutata da parte dell’Agenzia proprio a partire dalle caratteristiche sopra riportate e può far conseguire un rating senza applicazione del “sovereign cap”. -----

5. Gli incontri tra i rappresentanti della PAT e/o delle Società provinciali e gli analisti dell’Agenzia sono programmati con scadenze annue regolari o quando ritenuto opportuno dalle parti; conseguentemente la prima assegnazione del rating dovrà essere espressa da parte dell’Agenzia entro 60 (sessanta) giorni dalla data del primo incontro. -----

6. La PAT/le Società provinciali sono consapevoli:

- che il rating esprime una valutazione soggettiva e non è una constatazione di una situazione di fatto verificabile, né una consulenza; -----

- che il rating è suscettibile di essere modificato, soppresso, messo sotto sorveglianza nel caso in cui l’Agenzia di rating reputi che le informazioni di cui è in possesso o l’assenza d’informazioni precise sulla situazione specifica giustifichino tale decisione. -----

ART. 4

*(Obblighi tra le parti)*

1. Al presente Accordo quadro si applicano le seguenti condizioni generali:

a. l’emissione e il monitoraggio dei rating di PAT/Società provinciali si basa su informazioni fornite dalla PAT/Società provinciali e da altre fonti che l’Agenzia ritiene attendibili. La PAT/Società provinciali si impegnano a collaborare in buona fede e in ogni modo ragionevolmente richiesto in relazione a tutte le procedure di verifica effettuate o richieste dall’Agenzia. La PAT/Società provinciali garantiscono che tutte le informazioni fornite all’Agenzia, a decorrere dalla data in cui vengono fornite, non contengono alcuna dichiarazione falsa in relazione a un fatto rilevante e non omettono alcun fatto rilevante che sia necessario affinché tali informazioni non siano fuorvianti, alla luce delle circostanze in cui sono fornite, e non violano i diritti di proprietà intellettuale di terzi; -----

b. La PAT/Società provinciali riconoscono la necessità di fornire all’Agenzia ogni informazione rilevante per l’assegnazione dei rating. Inoltre, la PAT/Società provinciali riconoscono l’importanza, ai fini dell’assegnazione e del monitoraggio dei rating, di informare periodicamente e tempestivamente l’Agenzia in merito a ogni modifica di rilievo delle informazioni fornite, in merito a potenziali eventi significativi e in merito alla situazione finanziaria complessiva della PAT/società cui è stato attribuito un rating, anche mediante

la comunicazione di informazioni non di pubblico dominio all'Agenzia. L'Agenzia si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di alzare, abbassare, sospendere, mettere sotto osservazione (in Rating Watch) o ritirare il rating in qualunque momento e per qualunque ragione ritenuta sufficiente;

c. La PAT/Società provinciali riconoscono che il rating non è una raccomandazione o un suggerimento, esplicito o implicito, alla PAT/Società provinciali o a terzi, a comprare, vendere, effettuare o mantenere alcun investimento, prestito o titolo e neppure a intraprendere alcuna strategia di investimento in relazione a un investimento, prestito, titolo o emittente. I rating non costituiscono valutazioni in merito all'adeguatezza del prezzo di mercato, in merito all'adeguatezza di un investimento, prestito o titolo per un particolare investitore (anche con riferimento, a mero titolo di esempio, alla disciplina contabile e/o regolamentare) o in merito alla natura di tassabilità o esenzione da tasse di pagamenti effettuati in relazione a investimenti, prestiti o titoli. La PAT/Società provinciali prendono atto del fatto che l'Agenzia non è un proprio consulente e non fornisce alcuna consulenza finanziaria o servizio di assistenza legale, di revisione contabile, di perizia, di valutazione o attuariale. I rating non devono essere considerati un'alternativa a queste consulenze o a questi servizi. Nulla in questo Accordo quadro è inteso o deve essere inteso come diretto a instaurare un rapporto fiduciario tra la PAT/Società provinciali e l'Agenzia o tra l'Agenzia e qualsiasi utilizzatore dei rating. Nulla in questo Accordo quadro può limitare il diritto dell'Agenzia di pubblicare, diffondere o autorizzare terzi a pubblicare o diffondere i rating o le ragioni dei rating; -----

2. I termini e le condizioni del presente accordo hanno carattere confidenziale, ferma restando la possibilità di divulgazione qualora richiesta ai sensi di leggi, regolamenti, richieste di Autorità. Ove necessario, la PAT/Società provinciali potranno comunicare i termini del presente Accordo quadro ai propri agenti, revisori e consulenti, autorità normative a condizione che tale comunicazione venga effettuata secondo i termini previsti da questo accordo e dalla lettera che l’Agenzia invierà per la comunicazione del rating. Nulla nel presente Accordo quadro o nei rating che saranno emessi è volto a conferire diritti a terzi, compresi gli utilizzatori dei rating. Nessun soggetto terzo rispetto al presente Accordo quadro deve essere considerato beneficiario dello stesso o dei rating emessi. -----

3. Tutti i report, comunicati o altri documenti prodotti dall’Agenzia in esecuzione degli Ordini di esecuzione sottoscritti sulla base del presente Accordo quadro dovranno essere trasmessi alla PAT/Società provinciali richiedenti in modo riservato almeno 24 (ventiquattro) ore prima che siano resi pubblici. -----

4. La PAT ovvero la Società provinciali e l’Agenzia si danno reciprocamente atto che alcune delle attività di cui al servizio di rating (compresa la condivisione dei documenti inerenti l’aggiornamento del Programma EMTN e delle relative emissioni), ove necessario o opportuno, potrebbero essere condivise con controparti terze (per es. Arranger e studi legali coinvolti nell’emissione di prestiti obbligazionari EMTN). -----

5. L’Agenzia, nell’adempimento dell’obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al presente capitolato Accordo quadro. -----

6. La stipulazione dell’Accordo quadro da parte dell’Agenzia equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in

materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto  
Accordo quadro, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

7. La partecipazione alla procedura e la stipulazione dell'Accordo quadro da parte  
dell'Agenzia equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che  
consentono l'immediata esecuzione dei servizi. -----

8. In particolare, l'Agenzia è tenuta ad effettuare le prestazioni in base agli specifici  
Ordini di esecuzione che saranno avviati dalla PAT/Società provinciali interessate,  
nelle forme e con le modalità di seguito specificate. -----

9. Per le attività di cui all'art. 3, l'Agenzia si impegna ad eseguire periodicamente  
tutte le attività di analisi e di monitoraggio previste. -----

10. La PAT/Società provinciali provvedono a comunicare alle Agenzie di rating tutti  
i dati e le informazioni in proprio possesso idonee a influenzare il giudizio di  
affidabilità delle medesime, a mettere a disposizione i dati che verranno richiesti  
dalle Agenzie nel corso dello svolgimento del servizio. -----

11. L'Agenzia si obbliga a valutare il merito di credito della PAT/Società provinciali  
richiedenti e ad assegnare almeno una volta all'anno un rating di lungo periodo da  
pubblicare attraverso i canali preposti. -----

12. L'Agenzia si obbliga a dedicare, nell'espletamento dei servizi di cui all'articolo  
2 del presente Accordo quadro, un Team di analisti che rispecchi l'organigramma di  
cui all'offerta tecnica. L'Agenzia si obbliga altresì a mantenere il capo analista del  
Team di lavoro dedicato allo svolgimento del servizio di rating da espletarsi per la  
PAT e per CdT, indicato nell'offerta tecnica. La PAT e le Società provinciali  
prendono atto degli obblighi di rotazione degli analisti e dei capo analisti previsti  
dalla specifica normativa di settore; nel caso si renda opportuno/necessario sostituire  
uno o più analisti appartenenti al Team, anche in relazione ai singoli enti,

PAT/Società provinciali, l'Agenzia si impegna a sostituirli con professionalità dotate dei medesimi titoli e requisiti di competenza ed esperienza richiesti nel Bando di gara. In ogni caso, il capo analista del Team di lavoro della PAT e delle Società provinciali dovrà necessariamente avere un'esperienza nel settore del rating pari ad almeno 10 (dieci) anni.

---

#### ART. 5

*(Norme che regolano l'Accordo quadro e derivati Ordini di esecuzione e criteri interpretativi)*

1. Le norme di riferimento per il presente Accordo quadro sono, in via principale:

- a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 *“Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”*; -----
- b) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabili nell'ordinamento provinciale; -----

- c) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“*, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia; -----
- d) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 *“Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento“* e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *“Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23“*, per quanto applicabili; -----
- e) la legge 13 agosto 2010, n. 136 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia“*; -----
- f) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136“*; -----
- g) la legge 6 novembre 2012, n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione“*;
- h) le norme del codice civile italiano. -----

2. L'Accordo quadro e i singoli Ordini di esecuzione, sono regolati dalle disposizioni indicate al precedente comma e devono essere interpretati in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile. Gli Ordini di esecuzione sono altresì regolati dalle disposizioni contenute nel presente Accordo quadro. Con il presente Accordo quadro s'intendono regolati i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza, esso non verrà sostituito o superato dagli Ordini di esecuzione, che sono meramente attuativi dell'Accordo quadro nella misura richiesta dalle Società provinciali. In caso di contrasto, le previsioni del presente Accordo quadro prevarranno su quelle degli Ordini di esecuzione. -----



3. Il servizio deve essere eseguito con l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente Accordo quadro, nonché dagli Ordini di esecuzione, oltre che da quanto stabilito nell'offerta economica presentata dall'Agenzia e dall'Offerta tecnica, che ne costituiscono parte integrante. -----

4. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell'Offerta tecnica, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta tecnica contenga, a giudizio insindacabile della PAT e/o delle Società provinciali, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati. -----

5. Le clausole dell'Accordo Quadro e degli Ordini di esecuzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per l'Agenzia, quest'ultima rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere. -----

6. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e negli Ordini di esecuzione e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo quadro e relativi Allegati e/o con i contratti sopra indicati, la PAT e/o le Società provinciali contraenti, da un lato, e l'Agenzia, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche, ai sensi della disciplina di cui all'articolo 27 della l.p. 2/2016, ai soprarichiamati documenti sul presupposto di un equo

contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura. -----

7. Le Parti riconoscono che l'Accordo quadro e/o gli Ordini di esecuzione potranno essere integrati, ai sensi della disciplina di cui all'articolo 27 della l.p. 2/2016, in relazioni ad obblighi derivanti e connessi all'applicazione di specifiche disposizioni normative e regolamentari di settore applicabili all'Agenzia e/o connesse a vincoli derivanti da prescrizioni emanate dalle relative Autorità di regolamentazione/sorveglianza cui l'Agenzia è assoggettata. -----

8. Le Agenzie, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del servizio in oggetto, riconoscono e accettano in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio stesso, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente Accordo quadro e derivati Ordini di esecuzione. ---

9. L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra parte posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente Accordo quadro e relativi Ordini di esecuzione, non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni ivi previsti. -----

#### ART. 6

*(Documenti che fanno parte dell'Accordo quadro)*

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale dell'Accordo quadro e dei connessi Ordini di esecuzione i seguenti allegati:

- l'Offerta economica di ogni Agenzia; -----

- lo Schema di Ordine di esecuzione; -----

che previa verifica e sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale delle parti contraenti e dell'Ufficiale Rogante, vengono allegati al presente Accordo quadro quali sue parti integranti e sostanziali sotto i numeri \_ ( ) e \_ ( ); -----  
- l'Offerta tecnica, comprensiva del piano di lavoro, presentata da ogni Agenzia, che costituiscono parte integrante del presente Accordo quadro, ancorché non materialmente allegata e che viene controfirmata dalle Parti contraenti e depositata in formato cartaceo presso il Servizio Contratti e centrale acquisti, sotto i numeri da \_ ( ) a \_ ( ). -----

#### ART. 7

##### *(Durata dell'Accordo quadro e degli Ordini di esecuzione)*

1. Il presente Accordo quadro ha una durata di 2 (due) anni, eventualmente prorogabile per ulteriori 2 (due) anni, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
2. L'opzione di proroga di cui al precedente comma 1 è un diritto potestativo della PAT; qualora la PAT intenda avvalersi di tale opzione dovrà darne comunicazione scritta, con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso, alle Agenzie, che hanno l'obbligo di accettare. Resta inteso che, in caso di proroga dell'Accordo quadro, rimarranno invariate le condizioni economiche e contrattuali già assunte da ciascuna Agenzia con la sottoscrizione del presente accordo. -----
3. Per durata dell'Accordo quadro s'intende il periodo temporale in cui l'Accordo stesso è in corso di validità, con scadenza originaria ed eventualmente prorogata, entro cui la PAT e le Società provinciali possono attivare il servizio di rating mediante la sottoscrizione degli Ordini di esecuzione. -----
4. La durata dell'Ordine di esecuzione deve essere fissata entro i termini di scadenza (originaria o prorogata) dell'Accordo Quadro, fermo restando che gli Ordini di esecuzione stipulati nel corso dell'ultimo anno di vigenza dell'Accordo Quadro (sia

che si tratti di scadenza originaria o prorogata) avranno in ogni caso una durata pari a 12 (dodici) mesi dalla data di richiesta di attivazione dell'Ordine di esecuzione, al fine di garantire il rilascio del rating ed il successivo periodo di monitoraggio di cui all'art. 2.. -----

ART. 8

*(Ordini di esecuzione)*

1. In esecuzione del presente Accordo quadro potranno essere attivati Ordini di esecuzione aventi ad oggetto il servizio di rating nel limite dei quantitativi massimi previsti nel Bando di gara suddivisi per tipologie nel seguente modo:

<b><i>Tipologie delle attività di cui si compone il servizio da affidare all'AGENZIA 1</i></b>				
<b><i>- Tabella commissionale -</i></b>				
	<b><i>Servizio e indicazione del soggetto che può attivarlo</i></b>	<b><i>Commissione</i></b>	<b><i>Quantità nel biennio</i></b>	<b><i>TOTALE commissioni ovvero Corrispettivo massimo previsto nel biennio</i></b>
1	Servizio Rating Ente emittente PAT	€ 35.000,00	2 giudizi	€ 70.000,00
2	Servizio Rating Ente emittente CdT	€ 22.000,00	2 giudizi	€ 44.000,00

3	Servizio Rating Ente emittente PdT/TT/TS	€ 22.000,00	6 giudizi	€ 132.000,00
4	Servizio Rating emissioni obbligazionarie CdT	€ 0,01% del valore nominale dell'emissione (con corrispettivo massimo da € 20.000,00 per ogni singola emissione perfezionata)	Valore nominale emissioni stimato  330 €/mln	€ 33.000,00
5	Servizio Rating emissioni obbligazionarie PdT/TT/TS	€ 0,01% del valore nominale dell'emissione (con corrispettivo massimo di € 20.000,00 per ogni singola emissione perfezionata)	Valore nominale emissioni  50 €/mln	€ 5.000,00
6	Servizio Programma EMTN per CdT	€ 13.000,00	2 giudizi	€ 26.000,00
Oneri interferenziali (non soggetti a ribasso)				€ 000
<b>CORRISPETTIVO TOTALE NEL BIENNIO</b>				<b>€ 310.000,00</b>
<b>CORRISPETTIVO TOTALE COMPRESA L'EVENTUALE PROROGA PER IL SUCCESSIVO BIENNIO</b>				<b>€ 620.000,00</b>
(gli importi sopra indicati sono da intendersi a base d'asta e da sostituirsi con gli importi unitari offerti dall'Agenzia 1)				

*Tipologie delle attività di cui si compone il servizio da affidare all'AGENZIA 2*

<b>- Tabella commissionale -</b>				
	<b><i>Servizio e indicazione del soggetto che può attivarlo</i></b>	<b><i>Commissione</i></b>	<b><i>Quantità nel biennio</i></b>	<b><i>TOTALE commissioni ovvero Corrispettivo massimo previsto nel biennio</i></b>
1	Servizio Rating Ente emittente PAT	€ 35.000,00	2 giudizi	€ 70.000,00
2	Servizio Rating Ente emittente CdT	€ 22.000,00	2 giudizi	€ 44.000,00
3	Servizio Rating Ente emittente PdT/TT/TS	./	./	./
4	Servizio Rating emissioni obbligazionarie CdT	€ 0,01% del valore nominale dell'emissione (con corrispettivo massimo da € 20.000,00 per ogni singola emissione perfezionata)	Valore nominale emissioni stimato 330 €/mln	€ 33.000,00
5	Servizio Rating emissioni obbligazionarie PdT/TT/TS	./	./	./
6	Servizio Programma	€ 13.000,00	2 giudizi	€ 26.000,00

EMTN per CdT		
Oneri interferenziali (non soggetti a ribasso)		€ 000
<b>CORRISPETTIVO TOTALE NEL BIENNIO</b>		€ 173.000,00
<b>CORRISPETTIVO TOTALE COMPRESA L'EVENTUALE PROROGA PER IL SUCCESSIVO BIENNIO</b>		€ 346.000,00
<b>(gli importi sopra indicati sono da intendersi a base d'asta e da sostituirsi con gli importi unitari offerti dall'Agenzia 2)</b>		

2. Oggetto degli Ordini di esecuzione della PAT e delle Società provinciali sono i servizi sopra elencati quale oggetto dell'Accordo quadro, come meglio descritti agli articoli 2 e 3 del medesimo Accordo quadro. -----

3. Al fine di attivare un Ordine di esecuzione basato sul presente Accordo quadro, la PAT e le Società provinciali procederanno come segue:

a) le Società provinciali effettuano la verifica preventiva con la PAT a riguardo della capienza del quantitativo del valore nominale massimo emettibile indicato in tabella commissionale Agenzia 1, riga 5, colonna 4, al fine di garantire il rispetto del suo limite; -----

b) trasmissione dell'Ordine di esecuzione con l'indicazione dei servizi richiesti a mezzo PEC all'Agenzia interessata, specificando le prestazioni richieste e le tempistiche previste per l'effettuazione del servizio in conformità alle esigenze della PAT e/o delle Società provinciali; -----

c) le parti contraenti sottoscriveranno gli Ordini di esecuzione, redatti in forma di scrittura privata, in modalità elettronica, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016; -----

d) il Corrispettivo dell'Ordine di esecuzione sarà determinato sulla base dell'Offerta economica presentata da ciascuna Agenzia, come dettagliato per la tipologia di servizio e sopra riportato per ciascuna Agenzia nelle apposite tabelle commissionali; il medesimo corrispettivo verrà erogato secondo le modalità indicate all'art. 9 del presente Accordo quadro; -----

e) le Società provinciali trasmettono alla PAT (Dipartimento Affari finanziari) copia degli Ordini di esecuzione perfezionati al fine di consentire alla stessa di monitorare lo stato di esecuzione dell'Accordo quadro, che potrà avvenire, per ciascuna Agenzia, nel limite del Corrispettivo massimo come dettagliato nelle tabelle commissionali. -----

4. La PAT provvederà ad assicurare la raccolta delle informazioni circa il corrispettivo che sarà progressivamente corrisposto alle Agenzie a fronte del perfezionamento degli Ordini di esecuzione, al fine di determinare l'eventuale raggiungimento del Corrispettivo massimo dell'Accordo quadro, in riferimento a ciascuna Agenzia, indicato nelle Tabelle commissionali sopra riportate. -----

#### ART. 9

*(Corrispettivo massimo dell'Accordo quadro e modalità di pagamento delle commissioni spettanti alle Agenzie)*

1. Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente Accordo quadro, l'**Agenzia 1** ha indicato in sede di gara prezzi unitari per le singole tipologie di attività di cui si compone il servizio di rating che determinano un corrispettivo complessivo massimo di Euro \_\_, \_\_ ( \_\_/ \_\_), di cui Euro 0,00 (zero,00), per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell'I.V.A. nella misura di legge, nell'offerta economica che viene allegata al presente Accordo quadro, quale sua parte integrante, sotto il numero \_ ( \_\_); -----



2. Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente Accordo quadro, l'**Agenzia 2** ha indicato in sede di gara prezzi unitari per le singole tipologie di attività di cui si compone il servizio di rating che determinano un corrispettivo complessivo massimo di Euro \_\_, \_\_ ( \_\_/ \_\_), di cui Euro 0,00 (zero,00), per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell'I.V.A. nella misura di legge, nell'offerta economica che viene allegata al presente Accordo quadro, quale sua parte integrante, sotto il numero \_ ( \_\_); -----

3. A fronte delle attività così come richieste negli Ordini di esecuzione, la PAT e le singole Società provinciali riconosceranno, ciascuno in relazione ai propri Ordini di esecuzione, all'Agenzia, in relazione ai servizi effettivamente resi, la commissione onnicomprensiva prevista in relazione a ciascuna tipologia di servizio così come dettagliato nella rispettiva tabella commissionale, di cui all'art. 8. -----

4. La verifica di conformità e la verifica d'ufficio della regolarità contributiva dell'Agenzia contraente avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'Agenzia stessa. -----

5. Le commissioni saranno liquidate con le tempistiche indicate nella tabella sottostante dalla PAT e/o da ciascuna Società contraente all'Agenzia entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura, previa verifica di regolare esecuzione del servizio, come sopra detto:

COMMISSIONI	TEMPISTICHE FATTURAZIONE
1. Annual Rating Fee (rating ENTE/Emittente)	La fatturazione è annuale
2. Issue Rating (rating EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA)	La fatturazione è successiva all'emissione di ogni rating

3. EMTN (rating del Programma EMTN e monitoraggio del rating dei titoli emessi a valere su EMTN )	La fatturazione è trimestrale (posticipata)
---	---

6. Le Commissioni, così come definite nei precedenti commi, sono da intendersi IVA esclusa e comprensive di ogni costo e spesa. Tutte le spese vive sostenute da ciascuna Agenzia in relazione all'espletamento del servizio, incluse le spese di viaggio, trasferta e di soggiorno presso gli uffici della PAT e/o delle sue Società, le spese e le parcelle degli eventuali consulenti, anche legali, attivati dall'Agenzia, qualora tali servizi siano stati richiesti in relazione all'analisi, sono incluse nelle commissioni previste in relazione alle attività oggetto del presente Accordo quadro.

7. Le Commissioni, così come definite, non possono essere oggetto di revisione in caso di aumenti/diminuzioni del capitale sociale della Società, nonché in caso di operazioni di incorporazione, da parte della Società stessa, di altre società partecipate dalla PAT, ovvero ancora di modifiche statutarie e/o della compagine sociale della Società che non comportino il venir meno del controllo analogo dell'ente pubblico sulla Società stessa. -----

8. Il pagamento delle commissioni non è condizionato dall'emissione o dalla vendita di titoli con rating, ovvero dall'uso da parte di PAT/Società del giudizio di rating. -

9. Ai sensi e nei limiti dell'art. 27 della legge provinciale n. 2 del 2016, a decorrere dal secondo anno dell'Accordo quadro, il corrispettivo a titolo di commissioni annuali per i rating Ente/Emittente, di cui alle voci corrispondenti alle righe n. 1, 2 e 3 delle tabelle commissionali, di cui all'art. 8, è soggetto ad un adeguamento in misura corrispondente alla media annua delle variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, rilevata dall'ISTAT rispetto all'anno precedente. -----

10. Il pagamento del corrispettivo per l'esecuzione del servizio oggetto del presente Accordo quadro verrà effettuato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, compatibilmente con le vigenti disposizioni in materia di contabilità dell'Amministrazione provinciale/Società provinciali. -----

11. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità in corso di esecuzione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nell'Accordo quadro e negli Ordini di esecuzione. -----

12. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Agenzia o del subappaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, la PAT (e/o Società provinciali) trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. -----

13. In conformità all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della PAT (e/o Società provinciali) del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

14. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 12, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Agenzia, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata

contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la PAT/Società provinciali pagano anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Agenzia ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. -----

15. La PAT/Società provinciali procedono al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni. -----

#### ART. 10

##### *(Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari)*

1. Nell'espletamento delle attività di cui al presente Accordo quadro e degli Ordini di esecuzione, le Agenzie contraenti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. -----

2. Ciascuna Agenzia contraente deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:

“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari). -----

I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Provincia autonoma di Trento (...), identificato con il CIG n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. -----

II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia autonoma di Trento (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. -----

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Provincia autonoma di Trento (...).” -----

3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. -----

4. La PAT verifica i contratti sottoscritti tra l'Agenzia ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto. -----

5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente Accordo quadro. Ciascuna Agenzia comunica alla PAT e/o alle Società provinciali, di volta in volta interessate, gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione di

cui sopra deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine ciascuna Agenzia deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche. -----

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) n. \*\*\*\*\*. -----

#### ART. 11

*(Direttore dell'esecuzione dell'Accordo quadro e degli Ordini di esecuzione)*

1. Il Direttore dell'Esecuzione dell'Accordo quadro avrà il compito di monitorare la gestione ed il regolare andamento del presente Accordo quadro; a tal fine il Direttore dell'Esecuzione è il referente a cui deve rivolgersi l'Agenzia. -----

2. La PAT ha individuato quale Direttore dell'Esecuzione il dott. ...., tel. .... - e-mail .....; la PAT provvederà a comunicare tempestivamente via PEC/fax all'Agenzia ed alle Società ogni eventuale sostituzione e/o modifica dei recapiti del Direttore dell'Esecuzione. -----

3. La PAT ovvero le Società provinciali, prima dell'attivazione dei singoli Ordini di esecuzione, provvederanno a verificare con il Direttore dell'Esecuzione la disponibilità residua dell'Accordo quadro in relazione al Corrispettivo massimo previsto, per ciascuna Agenzia, al precedente art. 8; ciascuna Società provinciale provvederà tempestivamente a comunicare all'Agenzia di rating ed al Direttore

dell'esecuzione il nominativo del proprio Referente interno responsabile per l'esecuzione dell'Ordine di esecuzione. Tale Referente interno fornirà assistenza e collaborazione e tempestive comunicazioni alla PAT al fine di consentire al Direttore dell'esecuzione di monitorare l'Accordo quadro in relazione al regolare andamento dell'esecuzione degli Ordini di esecuzione. -----

4. L'**Agenzia 1** nomina, quale Responsabile dell'Accordo quadro, con il compito di rappresentare l'Agenzia ai fini dell'attuazione dell'Accordo quadro e/o degli Ordini di esecuzione perfezionati, il dott. ...., ..... tel. n. ...., indirizzo e-mail .....

5. L'**Agenzia 2** nomina, quale Responsabile dell'Accordo quadro, con il compito di rappresentare l'Agenzia ai fini dell'attuazione dell'Accordo quadro e/o degli Ordini di esecuzione perfezionati, il dott. ...., ..... tel. n. ...., indirizzo e-mail .....

## ART. 12

### *(Avvio dell'esecuzione dell'Accordo quadro)*

1. Ciascuna Agenzia è tenuta a eseguire gli Ordini di esecuzione, che costituiscono l'attuazione dell'Accordo quadro. Qualora l'Agenzia non adempia, la PAT e le singole Società provinciali hanno facoltà di procedere alla risoluzione dell'Ordine di esecuzione, nel rispetto dell'apposita disposizione contenuta nel presente Accordo quadro a riguardo della risoluzione contrattuale. -----

2. Nel caso in cui l'Agenzia intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata carenza, anche parziale, delle informazioni o della documentazione necessaria all'espletamento del servizio, è tenuta a formulare esplicita richiesta alla PAT o alla

singola Società provinciale entro 5 (cinque) giorni dalla data di sottoscrizione dell'Ordine di esecuzione. -----

ART. 13

*(Sospensione dell'esecuzione dell'Accordo quadro)*

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. -----

ART. 14

*(Controlli sull'esecuzione del contratto)*

1. Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione dell'Accordo quadro congiuntamente al Direttore dell'esecuzione del medesimo. -----

2. La PAT e/o le Società provinciali si riservano il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Agenzia, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica. -----

3. La PAT e/o le Società provinciali evidenziano le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Agenzia sarà chiamata a rispondere alla PAT e/o alle Società provinciali, nei tempi e nei modi dalle stesse specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

4. La PAT e/o le Società provinciali si riservano infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il presente Accordo quadro secondo l'apposita disposizione contenuta nel medesimo a riguardo della risoluzione contrattuale. -----

ART. 15

[Opzione: qualora non ci sia stata la dichiarazione di subappalto in sede di gara]

*(Subappalto)*

1. La Provincia prende atto che l'Agenzia 1 (NB e/o Agenzia 2) non ha prodotto,



unitamente all'offerta e agli altri documenti per la partecipazione alla gara, alcuna dichiarazione di subappalto e pertanto, ai sensi dell'art. 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 28, comma 1, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, non potrà essere autorizzata a subappaltare il servizio di cui al presente Accordo quadro. -----

2. L'Agenzia si obbliga a produrre [se non è stato presentato prima della stipula del contratto] / ha prodotto [se l'ha fatto in sede di stipulazione del contratto] l'elenco recante l'indicazione del nome, del recapito e dei rappresentanti legali dei suoi subcontraenti coinvolti nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia). Tale elenco viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza. -----

3. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'Agenzia deve comunicare alla PAT/Società provinciali le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula dell'Accordo quadro e Ordini di esecuzione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subcontraenti coinvolti successivamente. La PAT/Società provinciali controllano i contratti stipulati dall'Agenzia con i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate. -----

4. L'Agenzia deve comunicare alla PAT/Società provinciali i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'Accordo quadro e Ordini di esecuzione, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti

dell'Agenzia aggiudicataria, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011. -----

[Oppure se è stata presentata la dichiarazione di subappalto ]

*(Subappalto)*

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che il subappalto delle attività oggetto del servizio avverrà nei limiti di cui alla dichiarazione dell'Agenzia 1 (NB Agenzia 2) aggiudicataria presentata in sede di offerta e allegata al presente Accordo quadro, quale sua parte integrante e sostanziale, sotto il numero \_ (\_\_\_), integrata con la dichiarazione di data \_\_\_\_ , resa prima della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 27, comma 3, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e allegata al presente contratto, quale sua parte integrante, sotto il numero \_ (\_\_\_).-----

2. L'Agenzia, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopracitati art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta. -----

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la PAT/Società provinciali procedono al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall'Agenzia, in occasione dello stato di avanzamento del servizio effettivamente svolto. -----

4. L'Agenzia si obbliga a produrre [se non è stato presentato prima della stipula del contratto] / ha prodotto [se l'ha fatto in sede di stipulazione del contratto] l'elenco recante l'indicazione del nome, del recapito e dei rappresentanti legali dei suoi

subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia). Tale elenco viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza. -----

5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'Agenzia deve comunicare alla PAT/Società provinciali le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula dell'Accordo quadro e Ordini di esecuzione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La PAT/Società provinciali controllano i contratti stipulati dall'Agenzia con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate. -----

6. L'Agenzia deve comunicare alla PAT/Società provinciali i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'Accordo quadro e Ordini di esecuzione, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'Agenzia aggiudicataria, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011. -----

#### ART. 16

##### *(Tutela e sicurezza dei lavoratori)*

1. Ciascuna Agenzia è tenuta ad osservare, nell'esecuzione del servizio oggetto del presente Accordo quadro e dei relativi Ordini di esecuzione, le disposizioni in materia di tutela, sicurezza sul lavoro, salute, prevenzione e disciplina

antifortunistica, di condizioni di lavoro, di costo del lavoro, di assicurazione, previdenza, assistenza e trattamento fiscale, previste dalla normativa vigente italiana e dalla contrattazione collettiva, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, si obbligano a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.. -----

2. Ciascuna Agenzia s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori. -----

3. Ciascuna Agenzia dichiara di essere a conoscenza, mentre gli eventuali subappaltatori ne verranno informati dalle Agenzie medesime, della possibilità di ottenere le informazioni circa gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, previdenza ed assistenza dei lavoratori presso il Servizio Lavoro dell'ente Provincia Autonoma di Trento e presso le rispettive sedi degli altri enti preposti quali I.N.P.S. ed I.N.A.I.L. della medesima provincia. -----

#### ART. 17

##### *(Fallimento e altre vicende soggettive di ciascuna Agenzia)*

1. Con riferimento alle vicende soggettive di ciascuna Agenzia, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la PAT/Società provinciali prendono atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. -----

[Opzione:]

2. In caso di raggruppamento temporaneo di Agenzie, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara, devono essere comunicate tempestivamente alla PAT, che agisce anche in quanto

capofila delle Società provinciali, mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la PAT procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo all'Accordo quadro. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Agenzia al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. -----

3. In caso di raggruppamento temporaneo di Agenzie si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.. -----

#### ART. 18

*(Divieto di cessione dell'Accordo quadro e relativi Ordini di esecuzione e cessione dei crediti derivanti dai medesimi)*

1. È vietata la cessione dell'Accordo quadro e relativi Ordini di esecuzione sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. -----

2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla PAT e Società provinciali qualora queste non la rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa. -----

3. La PAT e Società provinciali non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016. -----

4. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla PAT e Società provinciali solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso. -----

5. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla PAT e Società provinciali, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla PAT e Società provinciali. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la PAT e Società provinciali ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base all'Accordo quadro e relativi contratti derivati, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla PAT e Società provinciali. -----

NB: in riferimento alla lettera f) ho inserito tra parentesi il CCNL che si deve considerare di riferimento per il tipo di attività richiesto; non sussiste un CCPL o altri accordi integrativi provinciali rilevanti ai sensi dell'art. 32 LP 2/2016 e riferibili alle attività di rating.

#### ART. 19

##### *(Risoluzione del contratto)*

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016. -----

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Agenzia nell'esecuzione delle prestazioni affidate; -----
- b) ingiustificata sospensione del servizio; -----

- c) subappalto non autorizzato; -----
- d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 18 del presente capitolato; -----
- e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi); -----
- f) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 24 del presente Accordo quadro; -----
- g) nel caso in cui intervenga qualsiasi modifica delle metodologie e/o dell'approccio analitico attualmente applicati che non consenta all'Agenzia di assegnare alla PAT e/o alle Società provinciali un rating superiore a quello della Repubblica Italiana. L'Agenzia, qualora intenda introdurre le predette modifiche alle metodologie e/o all'approccio analitico, s'impegna a darne comunicazione alla PAT con il massimo preavviso possibile nel rispetto della disciplina e delle policy ad esso applicabili, vista l'esigenza della PAT di avviare tempestivamente le procedure per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario. In tal caso, la PAT non avrà diritto ad alcun indennizzo, risarcimento, rimborso o indennità di alcun genere e l'Agenzia avrà diritto di ricevere il pagamento dei servizi forniti fino alla data di efficacia del recesso. -----

Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la PAT non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Ordini di esecuzione (o di parte di essi) da parte della PAT e/o delle Società non costituisce in nessun

caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.-----

3. Ad esclusione della causa di risoluzione anticipata di cui al precedente comma 2, lettera g), la risoluzione anticipata o la scadenza dell'Accordo quadro non pregiudicherà l'efficacia dello stesso e dei connessi Ordini di esecuzione in corso di validità, in relazione agli obblighi a carico dell'Agenzia e della PAT e delle Società provinciali relativamente alle attività in corso di esecuzione e non avrà effetto sui diritti delle Parti maturati prima di tale risoluzione anticipata o scadenza. -----
4. La PAT avrà il diritto insindacabile di risolvere l'Accordo Quadro, per le cause indicate dal presente articolo al comma 2, previo preavviso scritto di almeno 60 giorni, dovendo riconoscere all'Agenzia soltanto il corrispettivo dovuto per i servizi effettivamente prestati fino al momento del ricevimento della comunicazione della risoluzione, rimanendo così escluso qualsiasi obbligo di indennizzo o di risarcimento da parte della PAT e/o delle Società provinciali. L'eventuale dichiarazione di risoluzione sarà fatta pervenire all'Agenzia mediante PEC (o fax), ai recapiti forniti dalla medesima per le comunicazioni afferenti la procedura ed indirizzata presso il suo domicilio eletto. Le parti si danno reciprocamente atto che, nell'ipotesi in cui, dalle opportune verifiche condotte dalla PAT successivamente alla stipula del presente Accordo, dovesse risultare che l'Agenzia non possieda o perda i requisiti prescritti dalla normativa e/o dal Bando integrale di gara per l'espletamento del servizio di rating dichiarati ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, la PAT avrà il diritto insindacabile di risolvere immediatamente



l'Accordo quadro senza riconoscere alcun corrispettivo per l'attività fino a quel momento svolta. -----

ART. 20

*(Recesso)*

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016. -----

ART. 21

*(Elezione di domicilio delle Agenzie e comunicazione modifiche soggettive)*

1. Per ogni effetto del presente Accordo quadro ciascuna **Agenzia** elegge domicilio presso la propria sede legale, impegnandosi peraltro a comunicare alla PAT ogni variazione dello stesso domicilio o di ogni altra modifica soggettiva che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del servizio oggetto del presente Accordo quadro. -----

2. Ogni comunicazione tra le Parti afferente l'Accordo Quadro dovrà avvenire mediante PEC/fax agli indirizzi indicati in sede di gara, ovvero ai diversi indirizzi che saranno successivamente comunicati per iscritto e con la medesima modalità. -

3. Nell'ambito di sottoscrizione di Ordini di esecuzione, le Società si impegnano a comunicare all'Agenzia i propri recapiti PEC e fax per le comunicazioni relative all'esecuzione dell'Ordine. -----

ART. 22

*(Modifica del contratto durante il periodo di validità)*

1. Per la disciplina delle modifiche dell'Accordo quadro si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.. Ogni modifica e/o integrazione del presente

Accordo quadro potrà avvenire solo per atto scritto avente la medesima forma dell'atto che si va a modificare. -----

2. Fatto salvo il citato articolo 27, la PAT, nel periodo di validità del presente Accordo quadro, si riserva la facoltà di incrementare il corrispettivo massimo dell'Accordo quadro, nei limiti di legge, alle medesime condizioni. -----

3. Fatto salvo il citato articolo 27, nel caso di esercizio dell'opzione di proroga di cui al precedente articolo 7, il corrispettivo massimo riferito per competenza al corrispondente periodo del secondo biennio potrà essere incrementato nei limiti della quota dei servizi di rating, relativi alle emissioni obbligazionarie, residua dal primo biennio, se non corrisposta a causa di mancata sottoscrizione di Ordini di esecuzione. -----

#### ART. 23

##### *(Garanzia definitiva)*

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. -----

2. L'**Agenzia 1** ha costituito la cauzione di Euro \_\_, \_\_ (\_\_, \_\_) prescritta a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Accordo quadro, mediante fidejussione bancaria/polizza fidejussoria n. \_\_ (e relativa appendice integrativa) n. \_\_\_\_, entrambe di data \_\_, rilasciate dalla \_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_, via \_\_ n. \_\_, cauzione costituita in misura del 10% (diecipercento) del valore della tabella commissionale **Agenzia 1** dell'Accordo quadro, ribassato e riferito al solo periodo di validità del medesimo, secondo la disciplina fissata per la sua durata, eventualmente ridotta, ai sensi dell'art. 103, comma 1 e dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. -----

3. L'**Agenzia 2** ha costituito la cauzione di Euro \_\_, \_\_ (\_\_, \_\_) prescritta a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Accordo quadro, mediante fidejussione bancaria/polizza fidejussoria n. \_\_ (e relativa appendice integrativa) n. \_\_\_\_\_, entrambe di data \_\_, rilasciate dalla \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_ n. \_\_, cauzione costituita in misura del 10% (dieci per cento) del valore della tabella commissionale **Agenzia 2** dell'Accordo quadro, ribassato e riferito al solo periodo di validità del medesimo, secondo la disciplina fissata per la sua durata, eventualmente ridotta, ai sensi dell'art. 103, comma 1 e dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. -----

3. Qualora l'ammontare delle garanzie definitive sopra citate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, ciascuna Agenzia deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla PAT. -----

3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere a ciascuna Agenzia. -----

4. Nel caso di integrazione dell'Accordo quadro, ciascuna Agenzia deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo. -----

5. La garanzia definitiva prevede espressamente le seguenti clausole:

a) la garanzia è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni dell'Accordo quadro e relativi Ordini di esecuzione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più dall'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior

danno verso l’Agenzia, nonché delle ulteriori fattispecie di cui al comma 2 dell’articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016; -----

b) la garanzia prestata ha efficacia fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità; -----

c) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della PAT e Società provinciali; -----

d) la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile italiano; -----

e) che l’eventuale mancato pagamento di commissioni, premi o supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto alla PAT e Società provinciali; -

f) che il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e la PAT e Società provinciali è quello di Trento; -----

g) eventuale clausola d’inopponibilità di cui al periodo successivo. -----

Non saranno accettate condizioni ulteriori rispetto a quanto sopra indicato atte a limitare le garanzie o che pongano oneri a carico della PAT e Società provinciali , fatta salva la contemporanea presenza di una clausola di inopponibilità alla medesima PAT e Società provinciali. -----

6. In attesa dell’emanazione del decreto ministeriale di cui all’art. 103, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, si dà atto che è possibile continuare ad utilizzare lo Schema Tipo 1.2 e relativa Scheda Tecnica, approvato con D.M. 12 marzo 2004, n. 123, debitamente adeguato alla normativa vigente. A tal fine la Scheda Tecnica deve essere accompagnata da un’apposita appendice riportante le clausole di cui alle lettere a), b), d), f) e g) sopra elencate. -----

*(Penali e inadempimento)*

1. Nel caso di mancata esecuzione della prestazione di valutazione e assegnazione del giudizio di credito entro i termini previsti e qualora non sia stata concessa dalla PAT/Società provinciali un'eventuale proroga dell'Accordo quadro, per ciascun giorno di ritardo, si applicherà una penale pari ad Euro 400,00 (quattrocento,00). --
2. In caso di mancata consegna dei report di analisi a corredo dell'assegnazione dei giudizi di rating emessi, per ciascun giorno di ritardo, si applicherà una penale pari ad Euro 200,00 (duecento,00). -----
3. In caso di mancata comunicazione preliminare dei testi dei report che saranno oggetto di pubblicazione, per ciascun giorno di ritardo, si applicherà una penale pari ad Euro 3.000,00 (tremila,00). -----
4. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % (diecipercento) dell'importo netto dell'Accordo quadro, la PAT/Società provinciali procedono a dichiarare la risoluzione dell'Accordo quadro, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso. -----
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Agenzia dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 25

*(Trattamento dati personali)*

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Accordo quadro - le informazioni di cui all'art. 13, D.Lgs. n. 196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e

l'esecuzione dell'Accordo quadro stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa. -----

2. La PAT tratta i dati relativi all'Accordo quadro ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini connessi alla gestione ed al monitoraggio del medesimo, per il controllo della spesa totale, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. -----
3. La PAT – anche per conto delle Società – e l'Agenzia acconsentono espressamente al trattamento ed all'invio alla PAT– quale Capofila delle Società - da parte dell'Agenzia, ma anche delle altre Società, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione dell'Accordo quadro. Acconsentono, altresì, a che la PAT conservi i dati conferiti, nell'ambito della Gara Comunitaria e dei singoli Ordini di esecuzione. La trasmissione dei dati dall'Agenzia potrà avvenire anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. n. 196/2003. -----
4. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. -----
5. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. -----

#### ART. 26

*(Disposizioni anticorruzione)*

1. Ciascuna Agenzia, con la sottoscrizione del presente Accordo quadro, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento o delle Società provinciali che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia e Società provinciali nei confronti della medesima Agenzia nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. -----

2. Ciascuna Agenzia, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Accordo quadro, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*), ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso. Inoltre, ai fini dell’esecuzione dei singoli contratti derivati dal presente Accordo quadro, si obbligano altresì ad osservare le disposizioni contenute nei singoli Codici di comportamento delle rispettive Società provinciali.

3. Ciascuna Agenzia dichiara che la PAT gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e analogamente le copie dei Codici di comportamento delle Società provinciali e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. Ciascuna Agenzia si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. -----

4. La PAT (Capofila), accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi

previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni. -----

5. La PAT (Capofila), nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente di APAC n. Prot. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, emanata in forza di quanto disposto dall'art. 17, comma 3 del Piano di Prevenzione della corruzione, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione dell'Accordo quadro, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti. -----

6. Ciascuna Agenzia si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi. -----

7. Le Agenzie si impegnano a rispettare gli obblighi previsti dai Modelli organizzativi adottati dalle Società provinciali, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. ----

#### ART. 27

##### *(Obblighi in materia di legalità)*

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, ciascuna Agenzia si impegna a segnalare tempestivamente alla PAT (Capofila) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dell'Accordo quadro nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente. -----

2. Ciascuna Agenzia inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione dell'Accordo quadro, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (PAT) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero



offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente". -----

ART. 28

*(Controversie)*

1. Per le tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la PAT, le Società provinciali e le singole Agenzie, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione dell'Accordo quadro e dei relativi Ordini di esecuzione che al loro termine, è competente in via esclusiva il Foro di Trento. ----

ART. 29

*(Oneri fiscali – Spese contrattuali)*

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del presente Accordo quadro e degli Ordini di esecuzione dallo stesso derivati (imposte e valori bollati, ecc.), nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico delle Agenzie, in parti eguali, mentre l'I.V.A. sul corrispettivo grava sulla PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO e sulle Società provinciali, in quanto destinatarie delle prestazioni di cui ai singoli Ordini di esecuzione. -----

---

Richiesto io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente Accordo quadro, del quale ho dato lettura mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici alle Parti comparse che, da me interpellate, lo dichiarano conforme a verità ed alla loro volontà ed in conferma lo firmano digitalmente in mia presenza, ciascuno mediante apposizione di firma digitale, attestando io Ufficiale Rogante, per averla verificata, la validità dei relativi certificati di firma; atto da me Ufficiale Rogante sottoscritto, dopo le Parti e in loro presenza, con firma digitale, omessa la lettura degli allegati per espressa volontà delle Parti stesse, ad eccezione degli articoli 28 (Controversie),

\_ ( ) e \_ ( ) dell'Accordo quadro [in quanto clausole vessatorie: ad es. l'art. 28 fissa il foro competente, che vengono accettate ed approvare specificamente], il tutto a norma di legge.-----

Scritto da persona di mia fiducia mediante supporto informatico non modificabile.

**L'Agenzia 1**

“ ”

Il Legale rappresentante

- sig. \_\_\_ - (sottoscrizione mediante firma digitale validata CADES)

**L'Agenzia 2**

“ ”

Il Legale rappresentante

- sig. \_\_\_ - (sottoscrizione mediante firma digitale validata CADES)

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Dipartimento/Servizio \_\_\_\_

Il Dirigente

- dott. \_ -

L'UFFICIALE ROGANTE

- dott. \_\_\_\_\_ -

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.